



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-06-2014 (punto N 8)

Delibera

N 482

del 09-06-2014

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile EDO BERNINI

Estensore VANIA PETRUZZI

Oggetto

Approvazione dello schema di accordo territoriale tra Corepla, Revet spa, Revet Recycling srl, Regione Toscana, Anci, Anci Toscana e Conai per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio di imballaggi in plastica mista

Presenti

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

VITTORIO BUGLI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANFRANCO

SIMONCINI

VINCENZO

CECCARELLI

ANNA MARSON

LUIGI MARRONI

EMMANUELE BOBBIO

Assenti

STEFANIA SACCARDI

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato a.pdf

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti;

CONSIDERATO che la Direttiva 2008/98/CE conferma un approccio gerarchico alla gestione del ciclo dei rifiuti stabilendo che la seguente gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento;

VISTO in particolare l'art. 11 "Riutilizzo e Riciclaggio" della Direttiva 2008/98/CE che prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti, misure di preparazione per le attività di riutilizzo, misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità nonché misure necessarie per conseguire tra gli altri, l'obiettivo secondo cui entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da usi domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (2013/2113(INI)), in cui il Parlamento europeo concorda sul fatto che:

-i rifiuti in plastica devono essere trattati come una risorsa preziosa, promuovendone il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e permettendo la creazione di un ambiente di mercato adeguato e invita la Commissione a elaborare proposte entro il 2014 per eliminare progressivamente, entro il 2020, lo smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili senza tuttavia incentivare l'opzione del recupero energetico rispetto al riciclaggio, e assicurando che per tutte le soluzioni siano applicati criteri di efficacia ambientale;

-oltre a perseguire gli obiettivi in materia di riciclaggio citati in precedenza, sia fondamentale introdurre misure adeguate per scoraggiare l'incenerimento di plastica riciclabile, compostabile e biodegradabile in un'ottica di ottimizzazione del ciclo di vita di tutti i tipi di plastica, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 178, del D.Lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. 152/06, in particolare degli articoli 179 e 180, le pubbliche amministrazioni al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, promuovono accordi e contratti di programma o protocolli di

intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive e a quanto previsto dall'art.217 del D.Lgs.152/06, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06, detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per conseguire gli obiettivi della responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "Chi inquina paga", della cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa" e della priorità della prevenzione, del riciclaggio e del recupero;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 152/06, in particolare dell'art.181, le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata e le autorità competenti realizzano entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro e ove possibile per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, l'obiettivo di aumentare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, tra i quali i metalli provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;

VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

VISTO in particolare che l'art. 4 della L.R. 25/98 stabilisce che la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti, istituiti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. n. 88 del 7/4/1998); il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (Del. C.R. n. 385 del 21/12/1999); il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 23 Novembre 2004, n. 151); il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Del. C.R. 21 Dicembre 2004, n. 167);

Visto il nuovo Piano Regionale Rifiuti, recentemente adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n.106 del 19/12/2013, attraverso il quale la Regione Toscana intende attuare pienamente le disposizioni dell'Unione Europea, ponendosi in particolare la sfida di sviluppare un'economia circolare che riduca lo spreco di risorse e trasformi i rifiuti in risorse, promuovendo il mercato delle materie riciclate;

Vista la L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.), con riferimento particolare all'art. 3bis;

Richiamato l'art. 133 "Proroga dei piani e programmi regionali" della L.R. 66/2011 "Legge Finanziaria per l'anno 2012" in cui viene disposto al comma 1 che i piani e programmi regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 sono prorogati sino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

Considerato che nelle more dell'approvazione del P.A.E.R., l'articolo 133 sopra richiamato proroga la validità del P.R.A.A. 2007-2010 approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007;

Visto che la Regione Toscana si è attivamente impegnata attraverso la stipula di specifici protocolli di intesa, con il coinvolgimento di CONAI e dei Consorzi di filiera, di Anci e Anci Toscana e dei soggetti che operano nel territorio, al fine di completare e valorizzare la filiera del riciclo di materia dai rifiuti (plastica, vetro, etc.);

CONSIDERATO che con Del. G.R. 1111 in data 30/11/2009 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Revet S.p.A. e Corepla per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio delle materie plastiche", sottoscritto dalle parti in data 26/1/2010, finalizzato in particolare a verificare le opportunità di realizzazione e successivo utilizzo di manufatti in plastica riciclata a partire dal Plasmix come ivi definito;

CONSIDERATO che con Del. G.R. 1048 del 06/12/2010 è stato approvato un Addendum al Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Revet S.p.A., Corepla, Anci, Anci Toscana e Pont -Tech srl con l'obiettivo di dare avvio al riciclo del Plasmix derivato dall'attività di selezione delle raccolte differenziate effettuata in Toscana nell'impianto Revet attraverso la produzione di arredamenti per esterni, pannelli fonoassorbenti, profilati cavi per prefabbricati, particolari per automotive, pallet, che è scaduto il 31/12/2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 152/06 è costituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

VISTE le funzioni attribuite al Conai dal D.Lgs.152/06, art.224;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero di rifiuti di imballaggio tra Anci e Conai, accordo quadro nazionale che regola i vari aspetti convenzionali tecnico-economici della raccolta differenziata e conferimenti degli imballaggi al servizio pubblico, attualmente in vigore;

VISTO il ruolo di Anci e Anci Toscana nell'attività di promozione dell'Accordo presso i comuni toscani;

CONSIDERATO che lo Statuto del Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di imballaggi in Plastica- prevede specifiche azioni e attività per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio in materiale plastico generati sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Società REVET S.p.a., che opera come Centro di Selezione per Corepla, è specializzata nella raccolta trattamento e recupero di materiali destinati al riciclo quali vetro, plastica, lattine in alluminio e banda stagnata e tetrapack nella quasi totalità del territorio toscano;

Considerato che nel giugno 2012 è stata costituita Revet Recycling srl, di cui Revet è socio di maggioranza, che ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un impianto di riciclo di materiali a base di plastiche e/o elementi poliuretanici, per la produzione di granulati provenienti, tra l'altro, dalla valorizzazione delle raccolte differenziate e dal trattamento e recupero di RAEE;

RAVVISATA l'opportunità di stipulare un nuovo accordo territoriale tra la Regione Toscana, Corepla, Conai, Revet spa, Revet Recycling srl, Anci e Anci Toscana con lo scopo di perseguire il miglioramento e l'incremento del riciclaggio di imballaggi in plastica mista;

RITENUTO di accogliere e approvare integralmente le finalità e il contenuto del testo dell'Accordo Territoriale tra Regione Toscana, Corepla, Conai, Revet spa, Revet Recycling srl, Anci e Anci Toscana per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio di imballaggi in plastica mista;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 5 maggio 2010 n.64 "Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati – delega agli assessori regionali";

CONSIDERATO che la struttura operativa regionale che, in rapporto all'oggetto del protocollo di intesa in argomento ed ai suoi effetti, deve essere coinvolta nella fase attuativa è la Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici;

RITENUTO di individuare, nella Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici, la struttura organizzativa interessata nonché demandata al coordinamento dei settori regionali coinvolti;

RITENUTO di condividere le finalità dell'Accordo territoriale in oggetto e di conseguenza, autorizzare la sua sottoscrizione;

Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTD ed allegato all'O.d.G. della seduta del 22/05/2014 e dato atto dell'accoglimento delle suddette prescrizioni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le finalità ed il contenuto dell'“*Accordo territoriale tra Corepla, Revet spa, Revet Recycling srl, Regione Toscana, Anci, Anci Toscana e Conai per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio di imballaggi in plastica mista*”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e denominato Allegato A;
2. di individuare nella Direzione generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici la struttura organizzativa interessata ed incaricata a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'accordo allegato;
3. di dare atto che l'accordo territoriale tra Corepla, Revet spa, Revet Recycling srl, Regione Toscana, Anci, Anci Toscana e Conai non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENATA LAURA CASELLI

IL DIRETTORE GENERALE
EDO BERNINI